

WHISTLEBLOWING



Linee Guida alla
segnalazione di
comportamenti
illeciti ai sensi
ai sensi del
Decreto Legislativo
n. 24/2023

WHISTLEBLOWING

1

significato e scopo della norma

perché segnalare
la lotta alle condotte illecite

2

comportamenti da segnalare

condotte illecite in violazione di norme civili, penali, contabili o amministrative
comportamenti in violazione a normative interne (Codice Etico, Modello Organizzativo, Procedure interne, ecc.), nonché delle normative europee come indicate nel D. Lgs. n. 24/2023

3

chi può segnalare

i soggetti che abbiano avuto conoscenza di atti e comportamenti rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, a causa di rapporti di lavoro o di altri rapporti giuridici qualificati dalla normativa

4

come segnalare

il "canale interno" di segnalazione istituito dalla società

5

a chi arriva la tua segnalazione

il Gestore delle Segnalazioni: l'Organismo di Vigilanza
le indagini dell'Organismo

6

tutela del segnalante

tutela della privacy e dell'anonimato
divieto di atti ritorsivi o discriminatori

1

Segnalare un comportamento illecito, compiuto in spregio alla legge o alle norme interne dell'ente, poste a tutela dell'integrità economica e morale dell'impresa, è un atto che consente agli enti di conoscere ed interrompere per tempo quei comportamenti che, qualora sottovalutati, potrebbero arrecare all'azienda un danno reputazionale o ancor peggio comprometterne il buon andamento economico.

Maggio '82, sin dalla sua costituzione, ritiene imprescindibile perseguire una cultura sociale d'impresa, orientata non solo alla salvaguardia di chi interagisce con la Società (dipendenti, collaboratori, imprese *partner*...), ma anche al miglioramento della qualità della vita della comunità in cui opera.

Il Whistleblowing, però, persegue anche finalità di carattere pubblicistico:

- a) contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato;
- b) garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione.

2

Le segnalazioni debbono riguardare:

violazioni e fondati sospetti di violazione di normative interne (illeciti civili, penali, contabili e amministrativi) e dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della

società, condotte illecite in violazione di norme di legge ricomprese nell'elenco reati del D. Lgs. n. 231/2001; comportamenti tenuti in violazione a normative interne (Codice Etico, Modello Organizzativo, Procedure interne, ecc.).

Le mere "irregolarità" possono costituire "elementi concreti" tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto.

Il Whistleblowing NON riguarda:

Contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di affari..

3

Chi può segnalare un comportamento sospetto o un fatto illecito:

- tutti coloro che ricoprono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo delle attività aziendali
- lavoratori dipendenti, collaboratori a qualsiasi titolo e tutti coloro che operano all'interno della società
- chiunque abbia legami con la società anche in ragione di differenti rapporti giuridici (ad es. fornitori, consulenti, collaboratori, partner, candidati, ex dipendenti ecc.)

Verranno prese in considerazione anche le segnalazioni "anonime", ossia effettuate senza identificazione del soggetto segnalante, qualora adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati

4

Mettiamo a disposizione un canale di segnalazione interna, costruito in modo da rispettare le caratteristiche di sicurezza informatica e di anonimato e privacy prescritte dal decreto.

- Accedi all'area *Whistleblowing* del sito aziendale e compila il form dedicato alle segnalazioni - disponibile all'indirizzo web <https://maggio82.whistleflow.com/> -, unisci tutti gli allegati che ritieni possano servire ed invia la segnalazione. In ogni momento potrai accedere alla stessa piattaforma per restare informato dell'andamento della segnalazione e delle richieste del Gestore delle segnalazioni interno.

In alternativa, è istituito un canale orale:

- Sulla medesima piattaforma di segnalazione informatica di cui sopra, che ti consentirà anche di fissare un appuntamento in presenza o telefonico per effettuare la segnalazione.
- Leggi l'ultima pagina di queste linee guida per le segnalazioni esterne e la divulgazione pubblica.

5

La Società ha designato il proprio Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 quale organo interno dotato di indipendenza, autonomia e professionalità adeguate al compito di indagare sulle fattispecie segnalate.

L'incarico dell'Organismo di Vigilanza è stato affidato ad un professionista esperto, scelto al di fuori della società, di adeguata indipendenza ed è garante della *compliance* al Modello di organizzazione, gestione e controllo della società (adottato ai sensi del D.Lgs. 231/01).

L'indagine sulla segnalazione (condotta in assoluta discrezione e rispetto della privacy delle persone coinvolte) qualora si rilevi fondata, produce un report all'organo amministrativo e/o all'assemblea dei soci o al collegio sindacale (ove nominato), per l'adozione delle misure di competenza, ai sensi del sistema sanzionatorio di cui al Modello 231 della società e di quanto disposto in materia dal Decreto Legislativo n. 24/2023.

6

I dati personali del segnalante e del segnalato vengono trattati come dati confidenziali: la loro identità è pienamente tutelata. Il gestore del canale di segnalazione (esterno all'azienda) e adeguatamente

contrattualizzato, è Responsabile del Trattamento ai sensi e per gli effetti del GDPR ed ha pertanto offerto ampie garanzie di *compliance* organizzativa e tecnica alla normativa *privacy*. Un'apposita procedura interna, inoltre, obbliga il Gestore delle Segnalazioni al rispetto delle esigenze di riservatezza e discrezione previste dal D. Lgs. n. 24/2023.

Infine, chiunque ponga in essere atti di ritorsione all'interno dell'azienda, subisce adeguate sanzioni disciplinari e si pone a rischio di azioni giudiziarie civili e penali; il suo comportamento, oltre che essere riprovevole, sottopone la Società alle pesanti sanzioni previste dalla Legge: ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023, il dipendente che segnali condotte illecite non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa che possa avere effetti negativi sulla sua carriera.

Il canale di segnalazione esterno o “di seconda istanza”

ANAC ha istituito un canale di segnalazione alternativo di seconda istanza nei casi in cui:

- quello interno non sia attivo o non sia conforme alla legge
- la persona ha già fatto la segnalazione interna ma non ha avuto seguito
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna:
 - alla stessa non sarebbe dato efficace seguito
 - questa potrebbe determinare rischio di ritorsione
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione esterno è raggiungibile all'indirizzo:
<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

La divulgazione pubblica

Il d.lgs. n. 24/2023 introduce un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica. Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Le condizioni per poter effettuare una divulgazione pubblica sono le seguenti:

1) ad una segnalazione interna a cui l'ente non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli.

2) la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli.

3) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**.

4) la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha **fondati motivi** di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

Le linee guida ANAC in materia di Whistleblowing

Maggiori approfondimenti ed una più ampia disamina della materia "Whistleblowing" e delle prescrizioni introdotte con il Decreto Legislativo n. 24/2023 potranno essere agevolmente reperite sul sito dell'ANAC.

A tal fine, segnaliamo l'indirizzo cui sono raggiungibili le linee guida dettate dall'ANAC stessa in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali:

<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/146849359/Delibera+n.+311+del+12+luglio+2023+-+linee+guida+whistleblowing+versione+schematizzata.pdf/7c8290da-f1b0-1c1f-8bc0-3904f023f299?t=1689332548748>